

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 31 AGOSTO 2026

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLE MARCHE PER L'ANNO 2027

(estratto del processo verbale della seduta del 31 agosto 2026 n. 117)

		Presenti	Assenti
Cinzia Grucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Emanuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore quindici, in modalità mista (mediante via telematica con collegamento in videoconferenza ed in presenza, presso la Sala Grifantini sita al terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa regionale, ad Ancona in Piazza Cavour n.23), si sono riuniti i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 27 agosto 2026 (agli atti protocollo 360 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Grucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Co.re.com. Marche, Simone Pigliapoco.

Il Presidente constatato che, a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato e che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento, è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno che reca: "Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche per l'anno 2027".

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 31 agosto 2026;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8/2001 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'Assemblea legislativa regionale;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

D E L I B E R A

1. di approvare il programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche per l'anno 2027 che, allegato a questa deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di subordinare la realizzazione delle attività relative alle funzioni proprie indicate nel programma di cui al punto 1. all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie come espressamente in esso quantificate;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere ogni adempimento conseguente a questa deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
del Co.re.com. Marche
Cinzia Grucci

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente
del Servizio "Supporto agli Organismi
regionali di garanzia"
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.
39/1993)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni). Articolo 12;
- l'Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022;
- Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;
- delibera AGCOM n. 182/23/CONS del 13 luglio 2023 (Approvazione delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'Accordo quadro con i Comitati regionali per le comunicazioni);
- delibera AGCOM n. 177/24/CONS del 29 maggio 2024 (Approvazione di un atto di indirizzo in materia di percorsi formativi di cittadinanza digitale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro con i Comitati regionali per le comunicazioni);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Articolo 3;
- legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia). Articolo 6.

Motivazione

La legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.re.com.) stabilisce, fra l'altro, al

comma 1 dell'articolo 12, che entro il 15 settembre di ogni anno il Co.re.com. Marche (di seguito Co.re.com.) presenti alla Giunta regionale e trasmetta contestualmente all'Assemblea legislativa regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Tale previsione normativa trova esplicitazione anche nella Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023: ai sensi dell'articolo 6, infatti, il Co.re.com., con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, predispone il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

Da ultimo, la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, fra i quali il Co.re.com., stabilisce alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 che ciascun Organismo presenti all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo.

Tuttavia, con riferimento all'anno 2027, tale adempimento si inserisce in un contesto del tutto peculiare, in quanto il mandato quinquennale dell'attuale Co.re.com., eletto dal Consiglio regionale nella seduta n. 39 del 28 settembre 2021, giunge quest'anno a naturale scadenza.

In quest'ottica, il Comitato uscente, nel rispetto degli obblighi normativi e del principio di continuità istituzionale ha ritenuto comunque doveroso predisporre questo documento per:

- garantire la tracciabilità del passaggio di consegne istituzionale e assicurare trasparenza verso cittadini e attori territoriali;
- offrire una base informativa e metodologica utile al Comitato subentrante;
- assicurare il completamento di progetti già avviati nel 2026 e non ancora conclusi.

Pertanto, nella seduta del 31 agosto 2026 il Co.re.com., all'unanimità, con determinazione a verbale n. 310/117/2026 ha deciso di:

a) non individuare nuovi obiettivi strategici né prevedere l'avvio di ulteriori iniziative progettuali per l'anno 2027, rinviando ogni eventuale definizione di nuovi indirizzi

programmatici al Comitato di nuova nomina, limitandosi a prevedere il regolare esercizio delle funzioni proprie previste dalla legislazione statale e regionale e delle funzioni delegate dall'AGCOM nonché la prosecuzione delle attività obbligatorie imposte dalla normativa vigente e dei procedimenti amministrativi in corso;

b) approvare conseguentemente il programma delle proprie attività per l'anno 2027, comprensivo del relativo fabbisogno finanziario, di cui all'allegato A);

c) subordinare la realizzazione delle attività relative alle funzioni proprie all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie;

d) dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di redigere immediatamente la relativa deliberazione e di porre in essere ogni adempimento conseguente.

Dall'approvazione di questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio, è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento

Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

**PARERE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Questa deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 23 pagine di allegati.

Il Segretario

del Co.re.com. Marche

Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATI:

- A) Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche per l'anno 2027.

ALLEGATO A)

Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche per l'anno 2027

INDICE

- 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- 2. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA**
- 3. LE FUNZIONI PROPRIE E LE RELATIVE ATTIVITÀ**
- 4. LE FUNZIONI DELEGATE E LE RELATIVE ATTIVITÀ**
- 5. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI ED ALTRE PROGETTUALITÀ**
- 6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE**
- 7. LE RISORSE FINANZIARIE**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i Comitati regionali per le comunicazioni "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) e ha demandato alle leggi regionali l'istituzione di tali Organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

Il legislatore regionale delle Marche ha istituito il Co.re.com. (di seguito denominato Co.re.com.) con la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, disciplinandone composizione (l'organismo attualmente è composto da tre membri, tra i quali sono individuati un Presidente ed un Vicepresidente), organizzazione e funzionamento.

Anche il nuovo Statuto regionale (legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) ha affidato alla Regione il compito di assicurare il funzionamento e l'indipendenza del Co.re.com..

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale istitutiva, il 15 settembre di ogni anno il Co.re.com. presenta alla Giunta e trasmette contestualmente all'Assemblea legislativa regionale e all'AGCOM per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Tale previsione normativa trova esplicitazione anche nella Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni tra l'AGCOM e il Co.re.com., sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023 con la quale il Co.re.com. è stato delegato all'esercizio delle funzioni specificamente indicate dall'articolo 5 della Convenzione stessa: ai sensi dell'articolo 6, infatti, il Co.re.com, con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, predispone il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'AGCOM e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

Infine, persino la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), che detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, (fra i quali si annovera il Co.re.com.), stabilisce alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 4 che ciascun Organismo presenti all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo.

Tale adempimento rappresenta una componente fondamentale del ciclo di programmazione e trasparenza degli Organismi di garanzia regionali; si tratta, infatti, non soltanto di un obbligo formale richiesto dalla normativa vigente, ma anche di uno strumento necessario per programmare l'impiego delle proprie risorse umane e finanziarie

secondo gli obiettivi specificatamente individuati per il raggiungimento dei risultati proficui per il Comitato.

La sua diffusione tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale consente, inoltre, di garantire la dovuta trasparenza sull'operato dell'Organismo di garanzia verso i cittadini, le organizzazioni sociali, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni oltre che di favorire lo scambio di comunicazioni e diffondere "best practices".

Tuttavia, per l'anno 2027, tale adempimento si colloca in un momento di transizione caratterizzato dall'imminente scadenza del mandato quinquennale del Comitato attualmente in carica.

2. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA

In considerazione del fatto che il mandato quinquennale dell'attuale Co.re.com., eletto dal Consiglio regionale nella seduta n. 39 del 28 settembre 2021, giunge quest'anno a naturale scadenza, il Comitato uscente, nel rispetto degli obblighi normativi e del principio di continuità istituzionale ha ritenuto comunque doveroso predisporre questo documento per:

- garantire la tracciabilità del passaggio di consegne istituzionale e assicurare trasparenza verso cittadini e attori territoriali;
- offrire una base informativa e metodologica utile al Comitato subentrante;
- assicurare il completamento di progetti già avviati nel 2026 e non ancora conclusi.

In tale contesto il programma non individua nuovi obiettivi strategici né prevede l'avvio di ulteriori iniziative progettuali, rinviando ogni eventuale definizione di nuovi indirizzi programmatici al Comitato di nuova nomina e si limita a prevedere il regolare esercizio delle funzioni proprie previste dalla legislazione statale e regionale e delle funzioni delegate dall'AGCOM nonché la prosecuzione delle attività obbligatorie imposte dalla normativa vigente e dei procedimenti amministrativi in corso.

Pertanto, in attuazione di quanto illustrato nel paragrafo precedente, in via eccezionale con riferimento al 2027 questo documento contiene la descrizione delle attività ordinarie che il Co.re.com. è chiamato a svolgere.

Considerata la natura del Co.re.com., delineata dalla normativa, di "organo di consulenza e di gestione della Regione" e di "organo funzionale" dell'AGCOM, le medesime attività sono ricondotte ad una duplice tipologia: quella concernente le funzioni proprie e quella concernente le funzioni delegate dalla stessa AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 249/1997.

Volendo declinare in sintesi l'attività dell'Organismo si può suddividere in:

- funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese (risoluzione delle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazione e gli utenti in ambito locale in termini di tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione nonché di adozione dei

provvedimenti temporanei; esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale), nonché dell'utenza dei nuovi media, con particolare riferimento ai minori (azioni di sensibilizzazione/informazione/formazione ed educazione all'utilizzo dei media rivolte non solo ma soprattutto alle giovani generazioni, con attenzione anche ai fenomeni dei "messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news), contrasto del fenomeno del cyberbullismo e difesa della web reputation);

- funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (verifica del rispetto della normativa in materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali e referendarie nonché nel periodo ordinario; vigilanza sul rispetto da parte delle emittenti locali delle disposizioni vigenti in materia di garanzia dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale e pluralismo socio-culturale, comunicazione commerciale e rispetto degli obblighi di programmazione; vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento sui sondaggi nei mezzi di comunicazione di massa; tenuta anagrafe degli operatori di comunicazione e postali – R.O.C.);
- funzioni consultive e propositive in supporto alle decisioni regionali in materia di sistema delle comunicazioni (studi, analisi, monitoraggi, pareri e proposte in materia di comunicazione, azioni di sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva);
- funzioni di promozione e sostegno nell'ambito delle politiche regionali che interessano il mondo dei media (azioni di educazione ai media rivolte alle giovani generazioni, contrasto del fenomeno del cyberbullismo e difesa della web reputation, azioni di sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva).

Per ciascuna tipologia di funzione sono descritte le principali attività da svolgere.

3. LE FUNZIONI PROPRIE E LE RELATIVE ATTIVITÀ

Le funzioni proprie che il Co.re.com. svolge, come già detto, trovano fondamento sia nella legislazione nazionale sia in quella regionale.

Conferite dal legislatore nazionale sono le funzioni di:

- a) vigilanza e controllo della comunicazione politica, anche durante il periodo elettorale e referendario, per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radio-televisiva locale, compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica");

- b) vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge 28/2000);
- c) istruttoria per l'utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000);
- d) accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva").

Le funzioni, invece, assegnate dal legislatore regionale sono essenzialmente quelle consultive e propositive elencate al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001, così come attualmente vigente a seguito delle intervenute modifiche legislative, per cui il Co.re.com. specificatamente:

- a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;
- b) esprime parere preventivo sulle modalità di attuazione degli interventi regionali a sostegno dell'informazione locale ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 2024, n. 3 "Norme per il sostegno dell'informazione locale";
- c) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- d) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- g) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

- h) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
- i) formula proposte nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale.
- j) assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
- k) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- l) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato.

Infine, la più recente legge regionale in materia di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, ha attribuito al Co.re.com. ulteriori funzioni, da realizzarsi anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa con altre Amministrazioni, Centri studi, Poli specialistici, Università, Scuole di vario ordine e grado e Associazionismo del settore.

In questo ambito il Co.re.com.:

- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- c) svolge campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
- d) svolge campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news).

3.1 CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI

Ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2024, n. 3 (Norme per il sostegno all'informazione locale), che ha abrogato la precedente legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) la Regione Marche

sostiene l'informazione locale e promuove la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale erogando contributi alle emittenti locali ed ai soggetti editoriali.

I contributi sono concessi ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e ai soggetti esercenti l'editoria elettronica, operanti nel territorio regionale, per l'attività di informazione locale prodotta nonché per gli investimenti destinati alla digitalizzazione e alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione secondo modalità attuative stabilite annualmente dalla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, previo parere del Co.re.com. e della Commissione assembleare competente.

Tra gli elementi di valutazione presi in considerazione e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano: a) per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici lo spazio dedicato all'informazione locale, i programmi concernenti le attività istituzionali della Regione, i programmi su tematiche riguardanti le Marche, il bacino di copertura e l'accessibilità dei programmi di informazione alle persone con disabilità; b) per le testate giornalistiche locali online l'assenza dello scopo di lucro, gli articoli/contenuti audio-video relativi alle attività istituzionali della Regione, gli articoli/contenuti audio-video su tematiche riguardanti le Marche e l'accessibilità del sito web alle persone con disabilità. Infine, per i fornitori di servizi di media e per i soggetti esercenti l'editoria elettronica gli elementi di valutazione in tema di investimenti presi in esame sono le spese per investimenti (materiali e immateriali) e i contributi statali percepiti in conformità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).

Attività per l'anno 2027

- Sarà garantita, nei termini previsti dalla normativa vigente, l'espressione del parere sullo schema di deliberazione della Giunta regionale concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali online.

3.2 PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA ED ISTITUZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DURANTE LE MEDESIME CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Il Co.re.com. svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e delle disposizioni contenute negli specifici provvedimenti che l'AGCOM e la Commissione parlamentare di vigilanza adottano in occasione di ogni singola consultazione elettorale o referendaria.

Più nel dettaglio, nel periodo delle competizioni elettorali o referendarie il Co.re.com. svolge i seguenti compiti:

- consulenza e informazione sia nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive sia a beneficio dei soggetti politici delle pubbliche amministrazioni sulla normativa vigente in materia;
- monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali e delle trasmissioni regionali della Rai per garantire equilibrio ed imparzialità nella comunicazione;
- vigilanza sulla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
- istruttoria su eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni: contestazione di fatti al soggetto interessato, analisi delle controdeduzioni, convocazioni delle parti per analizzare ove opportuno la proposta di sanzione/archiviazione all'AGCOM.

Nei periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria, il Co.re.com. verifica il rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione prevista dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e svolge comunque la su descritta istruttoria su eventuali violazioni.

Attività per l'anno 2027

- Saranno svolte d'ufficio le attività di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti adottati dall'AGCOM;
- sarà garantita l'attività di consulenza e di informazione nei confronti dei soggetti politici, delle emittenti locali e delle pubbliche amministrazioni, attraverso il servizio di front office, al fine di fornire il necessario supporto interpretativo e operativo in ordine all'applicazione della disciplina vigente;
- sarà assicurata la costante pubblicazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Co.re.com., degli atti, dei provvedimenti, della modulistica e delle informazioni di interesse per i soggetti coinvolti nell'applicazione della disciplina in materia di par condicio e di comunicazione istituzionale;

- in occasione di eventuali consultazioni elettorali o referendarie saranno svolti tutti gli adempimenti previsti dalla legge 28/2000, dai provvedimenti dell'AGCOM e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché le connesse attività di monitoraggio, vigilanza e istruttoria.

3.3 MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI E RELATIVI RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

In occasione di consultazioni elettorali e referendarie, dalla data di ammissione delle candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (di seguito denominati MAG) per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo i criteri stabiliti dalla legge 28/2000 e dai regolamenti di competenza dell'AGCOM.

Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda dei MAG hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Co.re.com. svolge un ruolo di raccordo fra emittenti radiotelevisive locali, soggetti politici, AGCOM, Ministero delle imprese e del made in Italy ed è titolare delle seguenti specifiche competenze gestionali: limitatamente alla procedura amministrativa relativa agli spazi riservati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali ai soggetti politici per la messa in onda dei MAG e alla determinazione dell'entità di rimborsi riconosciuti alle emittenti per i MAG effettivamente trasmessi:

- raccoglie le disponibilità delle emittenti radiofoniche e televisive locali alla messa in onda dei MAG e le relative richieste dei soggetti politici;
- espleta la procedura di sorteggio per determinare l'ordine di uscita dei messaggi elettorali negli spazi-contenitore offerti dalle emittenti per le giornate di programmazione, all'interno dei propri palinsesti radiotelevisivi;
- assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sia telefonicamente sia tramite posta elettronica, per il periodo interessato dalla campagna elettorale e referendaria;
- raccoglie le attestazioni sottoscritte congiuntamente dal soggetto politico e dall'emittente, circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dai soggetti politici;

- verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette;
- determina l'entità dei rimborsi riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive locali per i MAG effettivamente trasmessi e li rendiconta, così, al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Attività per l'anno 2027

- In occasione di eventuali consultazioni elettorali o referendarie, sarà garantita la gestione delle procedure relative alla messa in onda dei MAG, l'assistenza ai soggetti politici e alle emittenti radiofoniche e televisive locali nelle diverse fasi del procedimento nonché la determinazione e la rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti per i messaggi effettivamente trasmessi.

3.4 ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose), per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti che possono essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

I requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente dal Co.re.com. sulla base del relativo Regolamento che è stato da ultimo modificato con la deliberazione n. 34 del 21 dicembre 2023.

Al Co.re.com. competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto, l'ammissione o l'esclusione dai programmi dell'accesso, con l'approvazione dei piani quadrimestrali dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani medesimi.

Attività per l'anno 2027

- Verrà garantito il regolare esercizio delle funzioni previste dalla legge 103/1975 e dal proprio Regolamento in materia di accesso radiofonico e televisivo, assicurando l'istruttoria delle domande, l'approvazione dei piani dei programmi dell'accesso nonché la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai

soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione della programmazione.

3.5 GLI INTERVENTI SULL'USO DEI MEDIA TRADIZIONALI E DEI NUOVI MEDIA NONCHE' IN AMBITO FORMATIVO SUI TEMI DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE A LIVELLO REGIONALE.

Al Co.re.com. la legge regionale istitutiva attribuisce espressamente, tra le altre, il compito di assumere ogni iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca su temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale (articolo 10, comma 2, lettera i)) mentre più recentemente dalla legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia) sono state attribuite significative funzioni relative alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

In particolare con quest'ultimo intervento il legislatore regionale ha affidato all'Organismo il compito di:

- effettuare indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- attuare iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione, per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, nonché campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" e delle "false notizie".

Attività per l'anno 2027

- Verrà realizzato il progetto "Confliggere "bene": oltre l'odio dentro il rispetto", già oggetto di approvazione da parte del Comitato nel corso dell'anno 2026, finalizzato ad educare gli adolescenti a comportamenti volti a favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo e contro il linguaggio d'odio. L'iniziativa progettuale, programmata per il periodo ottobre 2026 – aprile 2027, è rivolta a studenti e insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e si articola in sei incontri formativi (indicativamente uno per ogni mese) di tipo laboratoriale esperienziale della durata di due ore ciascuno a tre gruppi-classe di tre diversi Istituti di Istruzione nonché in un'unica giornata formativa di quattro ore in ciascuno dei tre Istituti scolastici interessati da destinare ai relativi insegnanti coinvolti. Gli incontri formativi rivolti agli studenti si svilupperanno secondo tre momenti differenti: 1. fare parlare il corpo (fase in cui viene ascoltato il corpo attraverso esercizi che consentono di esprimere, senza parole, i vissuti negativi ma anche la

loro possibile trasformazione); 2. mettere in scena storie (fase in cui attraverso esercizi di storytelling viene allenata la capacità di dare voce ad emozioni e sentimenti al fine di ricostruire attraverso il racconto situazioni vissute, metterle in scena, trasformarle e raccontarle); 3. catarsi (fase finale in cui i singoli ed il gruppo sono invitati a dare forma ai propri apprendimenti e alle proprie trasformazioni da mettere in pratica nella quotidianità. Nello specifico è prevista la produzione di un elaborato (filmato, fumetto o poesia), la cui tipologia è scelta liberamente dal gruppo classe, che rappresenti la “Carta Costituzionale”, cioè il patto interno all’Istituto scolastico a cui richiamarsi per sviluppare relazioni positive, genuine e rispettose. Tra un incontro e l’altro gli studenti partecipanti sono tenuti a svolgere attività di osservazione di comportamenti quotidiani e di situazioni relazionali presenti nel proprio contesto scolastico, sociale e di amici, osservazioni che accompagnate da pensieri, foto e parole eventualmente registrate, faranno parte di un diario di bordo che alimenterà l’attività laboratoriale e i dibattiti nel corso degli incontri nonché a portare materiali per loro significativi come serie TV, libri e immagini. Il progetto, così come articolato, risulta essere particolarmente efficace per l’approfondimento dei fenomeni del bullismo e dei messaggi d’odio, al fine di riconoscerli in tutte le loro manifestazioni e contrastarli con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti civili.

4. LE FUNZIONI DELEGATE E LE RELATIVE ATTIVITÀ

Le attività delegate rappresentano ancora oggi per il Co.re.com. la parte preminente del proprio lavoro.

La relativa disciplina è contenuta in apposite Convenzioni, stipulate con AGCOM dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale e dal Presidente del Co.re.com., in attuazione di Accordi quadro sottoscritti tra la stessa AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle medesime Regioni e Province autonome.

L’ultimo Accordo quadro è stato stipulato il 20 dicembre 2022 e la conseguente Convenzione è stata sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023.

Tale Convenzione delega al Co.re.com. l’esercizio delle seguenti funzioni:

- tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell’ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle

attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;

- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei;
- definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, con esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA;
- gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione e postali, compreso lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni, nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Le funzioni delegate devono essere esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite dall'AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo.

4.1 LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'UTENZA

Rientra tra le funzioni delegate dall'AGCOM quella concernente la tutela e la garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo

con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi Co.re.com. nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali.

La funzione deve essere esercitata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM (giusta delibere AGCOM n. 182/23/CONS e n. 177/24/CONS), in linea con l'obiettivo strategico dell'Autorità di "promuovere l'alfabetizzazione e la cultura digitale e tutelare i soggetti più vulnerabili", con particolare riferimento alla specifica definizione di alfabetizzazione digitale ed educazione all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione quali strumenti di contrasto dei fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio nonché di mitigazione dei rischi cui soprattutto i minori sono esposti nel consumo di media online e con la finalità di usare in maniera ottimale le risorse disponibili e di concentrare su *target* mirati le iniziative di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media decentrate a livello locale.

Una preferenza deve essere accordata a iniziative progettuali, campagne informative ed eventi formativi rivolti alla popolazione o a specifiche fasce caratterizzate da specifici fabbisogni di alfabetizzazione digitale e mediatica.

Anche al fine di alimentare una specifica piattaforma informativa dell'Autorità dove raccogliere e illustrare le varie esperienze condotte dai Co.re.com., con cadenza annuale devono essere condivisi dati e informazioni rispetto a specifiche iniziative in materia di *media education* e alfabetizzazione mediatica e digitale.

Attività per l'anno 2027

- Verrà esercitata la funzione delegata di tutela e garanzia dell'utenza nel rispetto della Convenzione stipulata con l'AGCOM, delle linee guida approvate con delibera n. 182/23/CONS e dell'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 177/24/CONS, assicurando la realizzazione delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale e di educazione all'uso consapevole dei media secondo gli indirizzi e le modalità definite dall'Autorità.

4.2 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA CON RIFERIMENTO AL SETTORE RADIOTELEVISIVO LOCALE

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.

Letteralmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di

chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

La competenza del Co.re.com. riguarda pertanto, soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata e come per l'ultimo quinquennio, si presume che anche nell'anno 2027 non ne sarà richiesto l'esercizio.

Se la rettifica non viene effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi, l'interessato può trasmettere la richiesta, unitamente a copia dell'istanza inviata all'emittente radiotelevisiva, al Co.re.com..

Fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiofonica o televisiva locale o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ritiene che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Co.re.com., che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

Se la richiesta di rettifica è fondata, il Co.re.com. invia la pronuncia all'emittente, la quale deve trasmettere la rettifica entro le ventiquattro ore successive.

Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'emittente, il Co.re.com. trasmette la relativa documentazione all'AGCOM per i conseguenti provvedimenti.

Attività per l'anno 2027

- Verrà garantito l'esercizio della funzione delegata concernente il diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale, svolgendo le attività istruttorie e decisorie previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 208/2021, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

4.3 LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI NEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA DIFFUSI IN AMBITO LOCALE.

Questa funzione delegata concerne la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi (d'opinione, politici ed elettorali) sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, quindi, il controllo sull'universo delle rilevazioni demoscopiche sia durante sia al di fuori del periodo elettorale.

Essa si sostanzia nella verifica sulla completezza e correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi pubblicati attraverso il monitoraggio effettuato d'ufficio e sulla base di segnalazioni da parte di utenti, associazioni ed organizzazioni, nonché la verifica della contestualità fra la diffusione dei risultati e l'invio dei documenti all'AGCOM.

I sondaggi oggetto di vigilanza da parte dei Co.re.com. sono quelli diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, dai quotidiani e dai periodici locali mentre i sondaggi diffusi su internet sono, invece, di esclusiva competenza dell'AGCOM, in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.

Attività per l'anno 2027

- Verrà garantito il monitoraggio dei sondaggi realizzati dalle testate giornalistiche di stampa locali utilizzando la rassegna stampa giornaliera dell'Assemblea legislativa regionale nonché il monitoraggio dei sondaggi diffusi dalle emittenti televisive locali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'AGCOM.

4.4 IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI.

Le attività concernenti il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori della comunicazione ed utenti costituiscono la parte preminente dell'ordinario lavoro del Co.re.com..

Tali attività hanno un diretto impatto all'esterno, sia per la rilevanza che progressivamente hanno assunto le comunicazioni, sia per le problematiche che gli utenti incontrano nella fruizione dei servizi di comunicazioni elettroniche.

A far data dal 23 luglio 2018 le istanze di conciliazione e di definizione nonché di provvedimento temporaneo sono presentate e gestite attraverso la piattaforma ConciliaWeb, la piattaforma telematica messa a disposizione da AGCOM. La relativa disciplina è contenuta nel "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (adottato dall'AGCOM con la delibera n. 203/18/CONS e da ultimo modificato con la delibera n. 358/22/CONS) e nel rispettivo regolamento applicativo (delibera n. 339/18/CONS, modificata dalla delibera n. 358/22/CONS).

Con l'istanza di conciliazione gli utenti e gli operatori di comunicazione elettronica che hanno una controversia tra loro si rivolgono al Co.re.com., al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di ricorrere alla giustizia ordinaria ed il verbale di conciliazione ha valore esecutivo.

L'istanza di definizione, invece, può essere presentata dal soggetto interessato nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o, in caso di conclusione parziale, per i punti ancora controversi.

In sede di definizione della controversia il responsabile del procedimento, se lo ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria, convoca le parti per l'udienza di discussione, nel corso della quale può essere esperito un ulteriore tentativo di raggiungere un accordo tra le

parti; se le parti non raggiungono un accordo in udienza di discussione o non intervengono rinunce od accordi transattivi, la controversia viene decisa dal Co.re.com..

La medesima decisione, vincolante per le parti, è adottata dal dirigente del Co.re.com. nel caso di controversie di valore non eccedente i 500,00 euro, anche se la decisione può essere comunque rimessa al Comitato in caso di controversie di modesta entità ma di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica.

L'utente, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione oppure nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedura di definizione, può chiedere al Co.re.com. l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio sospeso dal gestore.

La relativa procedura, che riveste carattere di urgenza, richiede elevate competenze tecniche, connesse ad una complessa attività istruttoria, di analisi documentale, di monitoraggio degli adempimenti a carico degli operatori e di segnalazioni all'AGCOM, in caso di inottemperanza rispetto al procedimento adottato, nonché di informazione agli utenti.

Attività per l'anno 2027

- Si continuerà a garantire un'efficiente gestione delle controversie e l'assistenza agli utenti deboli, assicurando anche il raggiungimento degli obiettivi di efficienza assegnati dall'AGCOM relativamente alla "quota efficienza conciliazioni" e alla "quota efficienza definizioni", secondo le modalità e le tempistiche definite nella tabella di ripartizione del contributo di cui all'allegato B della delibera AGCOM 427/22/CONS del 14 dicembre 2022.

4.5 VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE, INCLUSA LA TUTELA DEL PLURALISMO, MEDIANTE IL MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE

L'attività di vigilanza comprende, sia la fase di monitoraggio delle trasmissioni e di verifica della conformità alla normativa che regola l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva, sia la fase eventuale dell'avvio delle istruttorie finalizzate all'irrogazione di sanzioni da parte dell'AGCOM in caso di violazione accertata della normativa vigente.

L'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale è di per sé caratterizzata da un'elevata onerosità, sia in termini di impiego di risorse finanziarie che di impegno di risorse umane e riguarda quattro ambiti di vigilanza:

- obblighi di programmazione;
- comunicazione commerciale audiovisiva;
- pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale;

- garanzia dell'utenza inclusa la tutela dei minori.

Per ciascuna di queste aree tematiche il Co.re.com. verifica il rispetto delle previsioni di legge da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi operanti nelle Marche, anche attraverso un campionamento annuale nel pieno rispetto delle linee guida approvate dall'Autorità nazionale.

Attività per l'anno 2027

- Verrà garantito il regolare svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'AGCOM, con riferimento agli obblighi di programmazione, alla comunicazione commerciale audiovisiva, al pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale, nonché alla tutela dell'utenza e dei minori; le attività di monitoraggio saranno svolte mediante la stazione di monitoraggio in dotazione al Co.re.com..

4.6 GESTIONE DEGLI OPERATORI NELL'AMBITO DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E POSTALI (ROC)

Il Registro degli operatori di comunicazione e postali (di seguito denominato ROC), istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione.

E' gestito sulla base delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali" adottato dall'AGCOM con delibera n. 666/08/CONS come da ultima modificato dalla delibera 270/2023/CONS (di seguito denominato Regolamento).

Scopo del ROC è di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, nonché quello di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza.

Inoltre l'iscrizione al ROC costituisce un pre-requisito per l'accesso a benefici per le attività editoriali previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti: a) operatori di rete; b) fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici; c) fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; d) soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; e) imprese concessionarie di pubblicità; f) imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; g) agenzie di stampa a carattere nazionale; h) editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i) soggetti esercenti l'editoria elettronica; l) imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; k) operatori economici esercenti l'attività di call center; l) soggetti che usano indirettamente riserve nazionali di numerazione; m) fornitore di servizi di intermediazione online; n) fornitore del motore di ricerca online; o) fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

Il Co.re.com. svolge i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del ROC con riferimento ai soggetti aventi l'obbligo di iscrizione con sede legale sul territorio marchigiano.

Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito dall'AGCOM in cui, ad ogni soggetto iscritto, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo.

Le attività di gestione del ROC di competenza del Co.re.com., ai sensi del Regolamento, comprendono:

- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti;
- l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro;
- l'attività di controllo annuale delle posizioni dei soggetti iscritti, con eventuale cancellazione delle imprese non più in possesso dei requisiti di legge.

L'attività di gestione del ROC si intensifica in particolare durante il periodo in cui gli operatori sono chiamati ad effettuare la prescritta comunicazione annuale (31 luglio di ciascun anno).

Attività per l'anno 2027

- Verrà assicurato il regolare svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM concernenti la tenuta e l'aggiornamento del Registro degli operatori di comunicazione e postali (ROC), garantendo l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione, la gestione degli aggiornamenti delle posizioni iscritte, il rilascio delle certificazioni, nonché l'attività di verifica e controllo prevista dal Regolamento adottato dall'AGCOM;
- in conformità alle indicazioni fornite dall'AGCOM verrà garantita la consueta campagna di sensibilizzazione, sia attraverso solleciti nei confronti dei singoli operatori di comunicazione iscritti al ROC, sia mediante la pubblicazione di specifico avviso sul sito web istituzionale del Co.re.com., affinché gli stessi procedano ad inviare la comunicazione annuale telematica al ROC con le modalità previste dall'articolo 13 del Regolamento.

5. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI ED ALTRE PROGETTUALITÀ

5.1 RAPPORTI CON IL SISTEMA REGIONALE DELL'INFORMAZIONE E DELL'EMITTENZA LOCALE

Il settore delle comunicazioni, ambito di azione del Comitato, è una risorsa democratica,

sociale, culturale ed anche economica per tutto il territorio delle Marche in quanto costituisce anche un volano importante per l'economia e le imprese che sono parte integrante di esso (produce occupazione e ha una ricaduta consistente in termini di profitti).

Il Co.re.com., negli anni 2016 e 2017 della precedente legislatura, si era fatto promotore, in stretta collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di un "tavolo dell'emittenza locale" in cui confrontarsi con gli operatori sui gravi problemi che affliggono il settore, non ultimo quello di una profonda crisi economica. Successivamente l'azione è stata abbandonata.

Attività per l'anno 2027

- Verranno mantenuti i rapporti istituzionali con gli operatori dell'informazione e dell'emittenza locale nonché con i soggetti istituzionali competenti.

5.2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La comunicazione istituzionale ha come obiettivo quello di stabilire relazioni di qualità tra il Co.re.com. e la comunità territoriale di competenza con cui si relaziona per conseguire quella notorietà sociale e quell'immagine pubblica utile per far conoscere all'esterno le attività che vengono svolte dall'Organismo a beneficio della medesima comunità (soprattutto quelli che hanno un impatto diretto sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese) permette inoltre di dialogare con i cittadini e rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi offerti.

Attività per l'anno 2027

- Verrà assicurata la comunicazione istituzionale relativa alle proprie attività mediante gli strumenti ordinariamente utilizzati dall'Organismo, garantendo la diffusione delle informazioni concernenti le funzioni esercitate, i servizi resi ai cittadini e gli adempimenti di competenza;
- sarà assicurato il costante aggiornamento del sito web istituzionale con la pubblicazione degli atti, delle informazioni e della documentazione di interesse per cittadini, imprese e operatori del settore.

5.3 COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI CO.RE.COM.

Lo scambio di esperienze, il confronto ed il raccordo collaborativo con i Comitati delle altre regioni italiane è il metodo adottato per realizzare con maggior efficacia nuovi progetti ed azioni comuni e per sviluppare progetti ed azioni già in essere.

Attività per l'anno 2027

- Continueranno ad essere garantiti la partecipazione ai tavoli di coordinamento

promossi dall'AGCOM ed i rapporti costanti con gli altri Co.re.com., assicurando il necessario raccordo istituzionale per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, lo scambio di esperienze operative e la condivisione di orientamenti applicativi.

5.4 COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI ED ALTRI ORGANISMI

Parallelamente al raccordo operativo con i Co.re.com. delle altre regioni italiane, anche la collaborazione con Istituzioni e Organismi di ricerca, pubblici e privati, che agiscono nel settore delle comunicazioni elettroniche e di quello dell'informazione radiotelevisiva rappresenta un ottimo strumento per accrescere le conoscenze del comparto, nel quale il Co.re.com. svolge il proprio ruolo, e per garantire più incisività alle sue azioni.

Attività per l'anno 2027

- Nel rispetto delle norme amministrative e contabili in materia, verranno mantenuti rapporti di collaborazione con le Università e le Istituzioni pubbliche e private, finalizzati da un lato allo scambio di esperienze formative e dall'altro alla richiesta di supporto per elaborare analisi e porre in essere indagini ed azioni concrete sui diversi temi che riguardano le materie di competenza del Co.re.com..

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

La struttura amministrativa di supporto al Co.re.com. è unificata con quella degli altri due Organismi regionali di garanzia operanti presso il Consiglio regionale.

In particolare da ultimo, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, con propria deliberazione n. 359/122 del 4 luglio 2023, ha adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale medesima, confermando la previsione del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" quale struttura avente il compito di fornire il supporto organizzativo per lo svolgimento delle funzioni degli Organismi nonché la gestione del Centro di documentazione e della Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

Fermo restando il potere di indirizzo proprio di ciascuna Autorità di garanzia, il Servizio in particolare provvede ad assicurare la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate nonché la consulenza e l'assistenza per lo svolgimento delle funzioni previste e dei compiti assegnati da ciascuna legge istitutiva ai predetti Organismi.

Nell'ambito del suddetto Servizio è istituita una posizione dirigenziale "PF Co.re.com.", non ricoperta e attribuita ad interim al dirigente apicale, la quale svolge le seguenti funzioni:

- assistenza giuridico-amministrativa al Comitato regionale per le comunicazioni;
- supporto organizzativo per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Comitato, verbalizzazione e attuazione delle decisioni assunte;

- collaborazione allo svolgimento delle funzioni proprie previste dalla legge regionale istitutiva;
- collaborazione allo svolgimento delle funzioni delegate da AGCOM, così come individuate nella Convenzione già citata;
- promozione delle attività del CORECOM.

A tutt'oggi nell'ambito del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" sono istituite tre posizioni di Elevata Qualificazione: "Conciliazioni", "Definizioni delle controversie e programmi per l'accesso" e "Segreteria del Co.re.com. e supporto nell'esercizio di funzioni proprie e delegate di vigilanza dell'emittenza televisiva in ambito locale e di tenuta del Registro degli operatori delle comunicazioni".

Per quanto concerne le risorse umane assegnate, la struttura amministrativa alla data odierna opera con sei unità: una appartenente all'Area degli operatori esperti, due appartenenti all'Area degli istruttori e tre all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (tutti e tre con attribuzione di incarico di elevata qualificazione).

La mancanza di un organico stabile e l'avvicendamento del personale, che hanno caratterizzato la struttura di supporto nel corso degli anni, hanno rischiato di compromettere la continuità e l'efficacia delle azioni del Co.re.com., esponendo peraltro la competenza maturata ad una diseconomica dissipazione.

L'efficienza è stata recuperata grazie sia al maggior impegno del personale assegnato sia all'azione di programmazione e monitoraggio interno dell'attività, soluzione organizzativa questa che, all'occorrenza consente anche di ricorrere all'attività diretta del dirigente nonché all'impiego ad adiuvandum di unità di personale assegnate al Servizio ed operanti in posizioni di staff.

Ciò anche in ragione del fatto che per la natura altamente specialistica delle attività, caratterizzate anche da una rapida evoluzione, e per evitare forme di precariato, la scelta esclusiva è stata sempre quella di ricorrere a personale interno.

Tuttavia questa soluzione, in parte organizzativa ed in parte strettamente dipendente dal massimo impegno possibile messo in campo da tutto il personale coinvolto, non può consentire di potenziare ulteriormente l'operato del Co.re.com., così come si desidererebbe.

Pertanto, posto quanto sopra illustrato, si auspica fortemente per l'anno 2027 l'integrazione dell'organico su indicato con personale adeguatamente qualificato al fine di poter mantenere il livello qualitativo e quantitativo raggiunto nell'operatività ed ampliare ulteriormente l'azione dell'Organo regionale di garanzia.

Infine, importante è anche proseguire con il potenziamento qualitativo, favorendo la partecipazione del personale a convegni, seminari e corsi formativi specifici per i settori di intervento del Co.re.com., nonché per gli adempimenti trasversali in materia contrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali, compresa quella ad attività formative organizzate dall'AGCOM.

7. RISORSE FINANZIARIE

Quanto all'ammontare delle risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie del Co.re.com., anche attraverso la realizzazione di progettualità significative, per l'anno 2027 si ritiene di poter confermare la stima effettuata con il programma dell'attività per l'anno 2026 pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), rispetto al quale, ad oggi ovviamente non vi è certezza giuridica in quanto ancora non approvato il bilancio di previsione finanziaria dell'Assemblea legislativa regionale.

Quanto, poi, all'ammontare delle risorse assegnate dall'AGCOM al Co.re.com. per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni delegate questo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 7 della relativa Convenzione tra AGCOM e Co.re.com., consiste in contributo annuale il cui importo è calcolato secondo la tabella di cui all'allegato B della delibera AGCOM n. 427/22/CONS in base alle funzioni delegate effettivamente svolte e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ivi indicati.

In particolare, ordinariamente nel mese di giugno, a titolo di acconto, è liquidato un importo corrispondente alla somma delle sole "quote contributo" indicate nella tabella su citata spettanti con certezza al Co.re.com. e specificatamente: "quota fissa", "quota popolazione" e "quota superficie". Successivamente è liquidato l'importo relativo alla "quota efficienza conciliazioni" e alla somma delle "quote contributo" indicate nella tabella suddetta spettanti al Co.re.com. a verifica delle funzioni delegate effettivamente svolte e specificatamente: "quota risoluzione controversie (fascia2)", "quota vigilanza V (TV private)", "quota ROC" e "quota Media Education". Infine il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'AGCOM liquida il contributo relativo al raggiungimento dell'obiettivo di performance in materia di definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (c.d. "quota efficienza definizioni"), il quale è assegnato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione dopo la verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo secondo l'indicatore e il target previsto: conclusione dell'80% dei procedimenti di definizione avviati nell'anno di riferimento entro il termine regolamentare di centottanta giorni.

Verosimilmente anche per l'anno 2027 l'ammontare complessivo di queste risorse trasferite risulterà essere pari a circa euro 115.000,00 (centoquindicimila/00).

TABELLA RISORSE FINANZIARIE

Fondi trasferiti dal Consiglio per le funzioni proprie	100.000,00
Fondi trasferiti da AGCOM per le funzioni delegate	115.000,00
Totale	215.000,00